

**CONVENZIONE IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO
DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE**
per gli iscritti all'Albo Nazionale degli Ingegneri che svolgono attività di lavoro dipendente presso
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (d'ora innanzi "CNI") con sede in Roma, via XX Settembre n. 5, C.F. 80057570584, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente pro-tempore, Ing. Armando Zambrano, nato a Mercato San Severino (SA), il 13 settembre 1952

e

Azienda USL Toscana Centro (d'ora innanzi "ENTE"), con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, P.I./C.F. n. 06593810481, agli effetti del presente atto rappresentata dal Dott. Paolo Morello Marchese che delega alla firma della presente convenzione il Direttore Area Amministrazione del Personale Dott. Luciano Lippi.

premesse che

- Pobbligo di formazione continua di cui al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 impone, ad ogni iscritto all'albo professionale, di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale;
- l'art. 4.12 del Testo Unico delle Linee di Indirizzo 2018 emanate dal CNI prevede che il riconoscimento di CFP per le attività di formazione erogate agli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico che in quello privato, dall'ente o azienda di appartenenza può avvenire nel caso in cui l'ente o l'azienda in questione operi (ai sensi dell' art. 7 comma 5 del Regolamento, come correttamente interpretato alla luce dell' art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012) in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento . Nel caso di cooperazione o convenzione con gli Ordini, spetta a questi ultimi la responsabilità scientifica e l'assegnazione dei CFP per le attività formative stesse;
- il CNI, in ragione della convenzione sottoscritta il 17 gennaio 2019 tra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la Fondazione CNI per la gestione delle attività della formazione, ha affidato alla Fondazione CNI alcuni servizi di carattere operativo per la gestione di servizi ausiliari in ambito amministrativo, tra cui la gestione degli incassi dei diritti di segreteria e le connesse operazioni contabili di carattere civilistico e fiscale;
- ai sensi delle medesime disposizioni, sarà cura del CNI concludere, a livello nazionale, convenzioni-quadro con rappresentanze nazionali di enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali, soggetti privati, per fissare i caratteri generali della cooperazione ovvero il contenuto minimo delle convenzioni concluse a livello locale.

**Tanto premesso,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1 (Oggetto)

L'Ente, per favorire ai propri dipendenti ingegneri iscritti all'Albo la formazione professionale prevista dal D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, e ottenere per loro il riconoscimento dei CFP, potrà organizzare corsi ed altre attività formative d'intesa con il CNI.

Art. 2 (Piano Formativo)

L'Ente si impegna a redigere il piano formativo delle attività che intende realizzare annualmente al fine del rilascio di CFP ai propri dipendenti.

Il piano formativo, per ogni singolo evento, deve contenere le seguenti informazioni minime:

- Argomento/titolo dell'evento
- Obiettivo formativo
- Periodo di svolgimento (indicare almeno il mese dell'anno)

Il piano formativo e le sue variazioni ed integrazioni saranno comunicati al CNI con congruo anticipo ed almeno 30 gg. prima della realizzazione dei singoli eventi.

Il CNI provvederà all'approvazione, anche con eventuali modifiche, entro 30 gg. dalla presentazione.

Art.3 (Programma evento formativo ed individuazione docenti)

Il programma dell'evento e l'individuazione dei docenti proposti saranno approvati dal CNI, con le eventuali modifiche ed integrazioni. L'Ente ne assumerà la responsabilità scientifica, con l'obiettivo di garantire, nei confronti dei discenti, la qualità del programma e dei docenti e la conformità del programma dell'evento alle esigenze formative previste dalla vigente normativa in materia di formazione continua.

Per ogni evento l'Ente proporrà anche il piano economico dei costi per i compensi ai docenti d'aula, il materiale didattico e i contributi, che sarà approvato dal CNI contestualmente al piano formativo.

Art.4 (Riconoscimento crediti formativi)

Sulla base del programma di cui al punto precedente e realizzato congiuntamente, il CNI verificherà ed indicherà all'Ente, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio, l'entità dei crediti formativi riconoscibili all'evento in conformità a quanto previsto dal regolamento e successive linee di indirizzo.

Il riconoscimento dei crediti sarà approvato mediante delibera del CNI, che ne darà comunicazione all'Ente. Al fine di poter riconoscere i crediti formativi, il programma deve contenere le seguenti informazioni minime:

- a) Articolazione di massima del programma
- b) Obiettivi formativi
- c) Elenco dei docenti, con allegati i relativi curricula
- d) Durata dell'attività didattica, al netto di pause ed eventuali test finali
- e) Data/e di svolgimento
- f) Numero massimo di partecipanti
- g) Sede

L'evento approvato sarà inserito sulla piattaforma nazionale della formazione del CNI.

Art.5 (Variazioni del programma e tipologia dei discenti)

Eventuali variazioni della data e sede dell'evento non necessitano di nuova autorizzazione da parte del CNI. Per eventuali variazioni dei docenti indicati dall'Ente, il CNI si riserva di comunicare, entro 5 gg. dalla ricezione dei curricula, il proprio assenso.

L'evento è riservato esclusivamente ai dipendenti dell'Ente; in casi eccezionali e adeguatamente motivati, che

dovranno essere preventivamente autorizzati dal CNI, sarà possibile derogare consentendo la partecipazione e l'erogazione dei CFP anche a favore di ingegneri non dipendenti dell'Ente.

Art.6 (Obblighi dell'Ente)

L'Ente si obbliga a sostenere tutti i costi previsti ed imprevisi per la realizzazione dell'evento, secondo il programma approvato dal CNI.

L'Ente si obbliga a fornire, a propria cura e a proprie spese, l'aula per lo svolgimento dei corsi.

L'Ente si obbliga, qualora richiesto, a sostenere i costi per le attività di tutoraggio, coordinamento anche direttivo e preparazione materiale, come previsti dal piano economico approvato dal CNI.

L'Ente si obbliga a fornire per ciascun corso un referente dell'evento (da individuarsi anche tra i discenti) che dovrà presenziare in aula durante lo svolgimento del corso.

L'Ente si obbliga a fornire al CNI entro 10 gg dalla fine dell'evento l'elenco completo dei partecipanti iscritti all'Albo Nazionale degli Ingegneri e il questionario di *customer satisfaction* di valutazione delle prestazioni rese dal docente e dal servizio di tutoraggio, oltre al questionario di valutazione della qualità percepita. È esclusiva responsabilità dell'Ente rilevare, secondo lo strumento più idoneo, l'effettiva partecipazione dei discenti all'intera durata dell'evento. Deve essere comunque disponibile in sede ed eventualmente trasmesso al CNI, su esplicita richiesta, copia del registro presenze attraverso il quale sia possibile rilevare l'orario di entrata e di uscita dei singoli partecipanti.

Per il riconoscimento dei crediti ai singoli partecipanti si farà riferimento alle linee guida approvate dal CNI. L'elenco dei partecipanti deve essere fornito in formato excel secondo il tracciato predisposto dal CNI, allegato alla presente convenzione e completo in tutti i suoi campi. Sarà cura del CNI comunicare eventuali variazioni al tracciato.

L'Ente si impegna a caricare nella piattaforma informatizzata www.formazionecni.it l'elenco dei partecipanti, che sulla base del Regolamento e successive linee di indirizzo, hanno diritto ad acquisire i crediti previsti dall'evento formativo, sia in qualità di docente che di discente.

Art.7 (Assicurazione e garanzia per la sicurezza)

L'Ente si obbliga:

1. a garantire che i luoghi presso i quali si svolgeranno i corsi di formazione siano conformi alle prescrizioni imposte dal d.lgs. 81/08 e s.m.i., con riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro diversi dai cantieri, in quanto applicabile, e se del caso, predisponendo apposito DUVRI;
2. in ogni caso a svolgere, ove necessario, attività di informazione e formazione in merito ai rischi in materia di salute e sicurezza.

L'Ente garantisce altresì che i discenti ed i docenti sono coperti da specifica copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi (in caso di ente pubblico indicare la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro INAIL o altra copertura assicurativa).

Art.8 (Diritti di segreteria)

L'Ente si impegna a versare per ogni singolo evento autorizzato i relativi diritti di segreteria, ai sensi della Circolare CNI n. 341 del 13/03/2014 e sue successive modifiche; in ragione della convenzione sottoscritta di cui alla premessa, il versamento avverrà a favore della Fondazione CNI. Modalità e tempi di versamento e fatturazione dei diritti di segreteria saranno comunicati dalla Fondazione CNI.

Art.9 (Validità della convenzione e recesso)

La presente convenzione ha validità 24 mesi dalla sottoscrizione. Non è previsto il rinnovo tacito.

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con

preavviso di almeno quindici giorni, mediante messaggio di posta elettronica certificata o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso, gli impegni in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 10 (Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 11 (Tutela della Privacy)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003, con le modifiche apportate dal decreto di adeguamento al GDPR: decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679), nonché uniformandosi al rispetto delle disposizioni regolamentari e ai pareri del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679, il Titolare del Trattamento dei dati personali dei discenti che riceveranno i crediti è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il Responsabile del Trattamento dei dati personali è la Fondazione CNI, nella persona del suo Direttore, dott. Massimiliano Pittau.

Il Responsabile del Trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. sub-responsabile), dopo aver ricevuto autorizzazione scritta da parte del Titolare del Trattamento, fermo restando gli obblighi dell'art. 28 comma 4 del Regolamento europeo 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

1. effettueranno esclusivamente le operazioni concordate per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;
2. nel caso in cui si proceda alla comunicazione dei dati personali a terzi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità sopra indicati, dovranno preventivamente acquisire l'esplicito consenso degli interessati;
3. utilizzeranno i dati personali nella misura strettamente necessaria alle attività da compiere per l'espletamento dell'incarico ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Roma,

PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Presidente
(ing. Armando Zambrano)

PER L'ENTE

Il legale rappresentante
(.....)

Per espressa accettazione dei seguenti articoli:

Art. 6 (Obblighi dell'Ente);

Art.7 (Assicurazione);

Art.9 (Recesso);

Art. 10 (Foro competente);

Art. 11 (Tutela Privacy).

PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Presidente
(ing. Armando Zambrano)

PER L'ENTE

Il legale rappresentante
(.....)
